

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3149-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro delle comunicazioni**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende procedere alla ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, peraltro già ratificata dal Parlamento.

Con il disegno di legge si provvede altresì a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Si tratta di due differenti atti: con la Decisione si è deliberata l'istituzione della sede di Innsbruck come località che ospiterà il Segretariato permanente della Convenzione, individuando in Bolzano la sede distaccata operativa del segretariato permanente.

Quest'ultima sede sarà chiamata a svolgere funzioni di coordinamento delle attività di ricerca alpina e ad espletare funzioni di interpretariato delle riunioni ricadenti nell'ambito della Convenzione e traduzione dei documenti nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione che sono il francese, l'italiano, il tedesco e lo sloveno. La sede di Bolzano sarà dislocata nei locali dell'Accademia europea (EURAC); in proposito si sottolinea che le risorse per l'attività della sede di Bolzano saranno garantite mediante un particolare impegno economico da parte del Governo italiano, nonché avvalendosi del supporto tecnico della stessa EURAC.

Il secondo atto oggetto di ratifica con il disegno di legge è, invece, l'Accordo tra il Governo italiano da una parte ed il Segretariato generale della Convenzione delle Alpi dall'altra, in occasione dell'inaugurazione della stessa sede di Bolzano. Esso attiene, tra l'altro, alla dotazione di mezzi della sede operativa di Bolzano; ai privilegi ed alle immunità della stessa sede; allo *status* giuridico ed ai poteri di spendita del *nomen* da parte del Segretario generale; allo *status* dei membri del personale del Segretariato medesimo; infine, regola il regime dei privilegi dello stesso Segretariato e le immunità di cui gode.

Si tratta, in sostanza, di un Accordo di sede volto a rendere funzionale la sede di Bolzano e, più in generale, a rendere operativo nel nostro ordinamento interno un Accordo essenziale perché la medesima sede di Bolzano possa espletare le proprie funzioni. Si ribadisce l'importanza della stessa Convenzione delle Alpi che si prefigge di garantire una protezione ed una tutela all'intero patrimonio sociale, economico ed ambientale dell'arco alpino.

La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione permanente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

2 novembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

17 novembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dell'attuazione del presente articolo,», siano inserite le seguenti: «ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo,».

Il suddetto parere di nulla osta, inoltre, è reso nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, **ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo**, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

